

Statuto del
"Gestore dei Servizi Energetici -
GSE S.p.A."

TITOLO I

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA
SOCIETÀ**

Art. 1

1.1. La Società per azioni ha la denominazione "Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A." ed è regolata dal presente statuto. La Società è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

1.2. La denominazione sociale potrà essere usata nella forma "GSE S.p.A."

Art. 2

2.1. La Società ha sede legale in Roma.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale.

2.3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art. 3

3.1. La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 4

4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.

In particolare la Società, nello svolgimento della propria attività, provvede a:

- a) ritirare l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato;
- b) acquisire l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992;

- c) cedere al mercato l'energia acquisita ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
- d) qualificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nonché effettuare il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento;
- e) rilasciare la garanzia d'origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- f) emettere i certificati verdi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;
- g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico i "certificati verdi" relativi ai medesimi impianti;
- h) tenere ed aggiornare il registro degli operatori abilitati alle transazioni dei "certificati verdi";
- i) identificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché gestire ed emettere le certificazioni di origine per i suddetti impianti, relativamente alla composizione del mix energetico utilizzato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 e del decreto ministeriale 31 luglio 2009;
- j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle autocertificazioni dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sull'adempimento degli obblighi;

k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, inclusi quelli abbinati al teleriscaldamento;

l) effettuare le segnalazioni all'Autorità per l'energia elettrica previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i provvedimenti conseguenti;

m) svolgere i compiti di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;

n) effettuare le verifiche previste ai fini del riconoscimento ai produttori della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modifiche e integrazioni;

o) fornire supporto per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

p) espletare attività in avvalimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il rafforzamento delle funzioni relative alla tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività di cui all'art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'esecuzione di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

4.2. La Società gestisce le partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4.3. La Società, altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella delle controllate.

4.4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o delle controllate, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate.

4.5. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico.

TITOLO III

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5

5.1. Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO IV

CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

Art. 6

6.1. Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00, rappresentato da n. 26.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Art. 7

7.1. Le azioni sono nominative.

7.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 8

8.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 9

9.1. L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 10

10.1. L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

TITOLO V
ASSEMBLEA

Art. 11

11.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

11.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuto conto dei tempi tecnici per la predisposizione dei dati consuntivi del comparto elettrico, dell'esigenza di attendere l'approvazione dei bilanci delle società partecipate che pure operano nel comparto elettrico e dei particolari compiti attribuiti alla società dal D.Lgs. 16 marzo 1999 n.79.

11.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 12;
- b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare

documenti.

Nell'ipotesi di cui al presente comma, il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.4. È consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

11.5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.

11.6. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere da dette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Art. 12

12.1. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei

lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 13

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea.

13.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

Art. 14

14.1. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

14.2. Spetta all'Assemblea Ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 I comma n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

14.3. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

14.4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

14.5. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o notaio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

15.1. La Società è amministrata, a scelta dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da cinque membri, tra cui il Presidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano, ove non espressamente indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

15.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

15.3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

1) Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

i). attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

ii). attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

iii). funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo paragrafo (i), lettere a),

b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta

all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

4) Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma sono svolte dal Collegio Sindacale.

15.4. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli

amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

15.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere cooptati o nominati, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di composizione degli Organi Sociali e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 16

16.1. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

16.3. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Art. 17

17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichino necessario ed in ogni caso almeno ogni due mesi, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

17.2. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

17.3. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da

uno se il Consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Art. 18

18.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art. 19

19.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20

20.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

20.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 21

21.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, competente a deliberare sugli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 22

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui al comma 2 dell'art. 14 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Solo a tale componente e al Presidente, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

22.4. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

22.5. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Art. 23

23.1. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza e/o impedimento spettano al Vice Presidente se nominato; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori con delega, nei limiti della delega medesima.

23.2. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 24

24.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Art. 25

25.1. Il Presidente:

- a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e ne coordina i lavori;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e

sindaci;

c) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO VII

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI

(ART. 154-BIS D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

Art. 26

26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998.

26.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

26.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali.

26.4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

26.5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per

la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

26.6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

26.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

26.8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6 del presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

27.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia e deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

27.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e/o teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

27.4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai

componenti del Collegio Sindacale.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28

28.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile.

TITOLO X

BILANCI E UTILI

Art. 29

29.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 30

30.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31

31.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

32.1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

32.2. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore, comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

32.3. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

32.4. Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 27, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni

di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251.